

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta in modalità telematica)

procedura: aperta artt. 40 e 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016

criterio: miglior rapporto qualità/prezzo, articolo 95, comma 3, lett. b), del D. lgs. n. 50 del 2016 nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria

PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E SERVIZI TECNICI CONNESSI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DI NOVI LIGURE, COMPARTI 2-3+11, 5.2 E 7

CUP: D62F20000630005

CIG: 85865862ED

1. CAPO 1 PRESENTAZIONE

1.1 Termine per la presentazione dell'offerta:

- il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al punto IV.2.2) del bando di gara;
- il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.srtspa.it> e sul portale di e-procurement <https://srtspa.acquistitelematici.it> nella sezione dedicata alla presente procedura di gara.

Per l'espletamento della presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale del su indicato Sistema Informatico, accessibile dal seguente link: <https://srtspa.acquistitelematici.it/>, dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema.

La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica denominato "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL <https://srtspa.acquistitelematici.it/>. Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio indicato alla precedente lett. a), la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente, nelle modalità indicate nei successivi paragrafi.

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per e-procurement di SRT – Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A.

Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide".

I rapporti giuridici fra SRT e l'operatore economico dell'appalto saranno regolati:

- dalle condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato speciale e in tutti gli atti di gara;
- dalle norme tecniche di funzionamento del sistema telematico reperibili sul sito di SRT SpA all'indirizzo <https://srtspa.acquistitelematici.it/>
- al D. Lgs. N. 50/2016;
- dal D. Lgs. N. 82/2005;

La registrazione sulla piattaforma telematica

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all'indirizzo <https://srtspa.acquistitelematici.it/>, è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

1.2 Chiarimenti:

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la sezione messaggistica del portale di e-procurement di SRT – Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A. <https://srt.acquistitelematici.it/> almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.srtspa.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 Comunicazioni:

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Società trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: <http://www.srtspa.it> nell'area "Procedure di affidamento - Bandi di gara e appalti (modalità telematica)".

a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Denominazione ufficiale: SRT S.p.A SOCIETA' PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI			
Indirizzo postale: Strada vecchia per Bosco Marengo s.n.			
Città: Novi Ligure	CAP 15067	Provincia: AL	Tel. 0143 744516
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ufficiogare@srtspa.it			

b) Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

c) Salvo quanto sopra disposto, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma telematica per e-procurement di SRT o all'indirizzo PEC: ufficiogare@srtspa.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

d) Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis del Codice.

1.4 Definizioni Utilizzate

1.4.1 Definizioni generali:

- a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- c) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- d) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 9.2.1 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;
- e) «Linee guida»: le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come segue:
 - «Linee guida n. 1» recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria» approvate da ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 (in G.U. n. 228 del 29 settembre 2016).
 - «Linee guida n. 2» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 (in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016);
- f) «Decreto tariffe» il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 16 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016) e, conseguentemente le relative tavole allegate:
 - «Tavola Z-1» recante «categorie delle opere - parametro del grado di complessità - classificazione dei servizi e corrispondenze»;
 - «Tavola Z-2» recante «prestazioni e parametri (Q) di incidenza».

1.4.2 Definizioni specifiche:

- a) «Documento»: il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- b) «data del presente Documento»: la data di pubblicazione del bando di gara di cui al punto 1.5, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
- c) relativamente ai lavori:
 - «Classificazione» o «Classificazione dei lavori»: la combinazione tra «categoria», «destinazione funzionale» e «ID Opere» di cui alle prime tre colonne della tavola Z-1 in allegato al d.m. 17 giugno 2016 (in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) come individuata al punto 2.2 presente Documento;
 - «Categoria» o «Categoria dei lavori»: la sola parte alfabetica (una o due lettere iniziali) della sigla alfanumerica della definizione «ID Opere» relativa alla Classificazione come definita in precedenza.
- d) «Rapporto organico»: l'immedesimazione o il rapporto giuridico tra l'offerente e i professionisti titolari dello studio individuale o contitolari dell'associazione professionale, i soci professionisti attivi delle società tra professionisti o delle società di ingegneria, e i professionisti dipendenti dell'operatore economico, con rapporto di lavoro subordinato o riconducibile all'articolo 2049 del codice civile;
- e) «Consulente / Collaboratore»: i professionisti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con un rapporto stabile con l'operatore economico costituito da contratti almeno su base annua, iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che abbiano firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti dell'operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA.

1.5 Atti presupposti

1.5.1 Bando di gara

Il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:

- a) sul profilo del committente di cui al punto 1.3;
- b) sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- c) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale.

1.5.2 Assunzione di responsabilità

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei servizi oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

1.5.3 Documentazione a base di gara

La pertinente documentazione posta a base di gara è stata approvata con Verbale del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2020, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice.

1.6 Operatori economici ammessi alla gara

1.6.1 Operatori economici che possono presentare offerta

La partecipazione al procedimento è riservata esclusivamente ai seguenti operatori economici:

- a) operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice:
 - liberi professionisti singoli;
 - liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata dall'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011), cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali", da non confondere con i raggruppamenti temporanei;
 - società di professionisti di cui all'art. 255 del Regolamento;
 - società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all'art. 254 del Regolamento;
 - prestatori di servizi di ingegneria e architettura, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
- b) operatori economici costituiti in società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al d.m. n. 34 del 2013, iscritte all'Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell'articolo 8 del predetto d.m.;
- c) operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti forme di aggregazione:
 - riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice;
 - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;
 - riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- d) per operatore economico si intende una persona fisica o una persona giuridica, tre quelle di cui alle lettere a) e b), che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA;
- e) per offerente si intende un operatore economico di cui alle lettere a) o b), che presenta l'offerta autonomamente, o più operatori economici di cui alle stesse lettere a) e b), in una delle forme di aggregazione di cui alla lettera c), dove gli stessi operatori, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica offerta.

1.6.2 Figure professionali presenti negli Operatori economici:

- a) per l'ammissione l'offerente deve disporre dei seguenti professionisti, persone fisiche, individuati personalmente, con l'indicazione degli estremi di iscrizione agli Ordini di cui al punto 3.2.1:
 - 1) Ingegneri, architetti, geologi, agronomi;
 - 2) è comunque obbligatoria la presenza dei seguenti professionisti in relazione alle particolarità delle opere:

Professionalità obbligatorie	Motivazione
Ingegnere	Opere impiantistiche per il trattamento dei rifiuti
Architetto o equipollente	Relazione di indagine archeologica
Geologo	Redazione della relazione geologica
Soggetto iscritto nell'elenco ex legge n. 818 del 1984 s.m.i.	Progettazione antincendio

- 3) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) per l'ammissione l'offerente deve inoltre indicare personalmente un professionista, tra quelli di cui alla lettera a), numero 1), incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice;
- c) possono partecipare altresì ulteriori professionisti, a condizione che siano soddisfatte comunque le presenze minime indicate alla lettera a). A tale proposito si evidenzia che la natura dell'opera comporta, tra l'altro, la necessità di progettazione di impianti elettrici.

Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 1.6.2. (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

1. *Un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità richieste, se compatibili con l'ordinamento e ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente.*
2. *I professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria ai sensi della lettera a), devono avere obbligatoriamente un Rapporto organico con l'offerente, come definito al punto 1.4.2, lettera d); ai fini della individuazione dei professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria non sono ammessi i collaboratori/consulenti come definiti al punto 1.4.2, lettera e), fatto salvi quanto previsto al numero 3.*
3. *In deroga a quanto previsto al numero 2, limitatamente al Geologo, questi può essere un collaboratore/consulente come definito al punto 1.4.2, lettera e), purché titolare di un rapporto contrattuale con l'offerente anche subordinato all'eventuale aggiudicazione.*

1.6.3 Divieto di partecipazione plurima:

(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
 - in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
 - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicata per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla gara;
- b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza con lo stesso ausiliario;
- c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a), o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo;

1.6.4 Requisiti informatici per partecipare all'appalto:

La partecipazione alla presente procedura è consentita, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati in possesso, oltre dei requisiti su menzionati, anche di ulteriori e seguenti requisiti informatici:

- a. Configurazione hardware minima per l'accesso al sistema:
- o Memoria Ram 1 GB o superiore
 - o Scheda grafica e memoria on-board
 - o Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori
 - o Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
 - o Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.).
- b. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina:
<https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html>

- c. Possesso di software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.
- d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali.
- e. Si suggerisce di prestare particolare attenzione alle caratteristiche del browser elencate al seguente link <https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html> poiché la mancanza o disattivazione dei plug in obbligatori evidenziati impedisce il completamento della procedura di caricamento dei documenti ed in particolare all'apposizione dell'impronta.

In caso di difficoltà legate alla procedura telematica si rammenta che è possibile richiedere assistenza tramite apertura di un ticket direttamente tramite la piattaforma di e-procurement al gestore della stessa.

Si suggerisce inoltre di leggere attentamente il manuale di istruzioni e di effettuare prudenzialmente la procedura con congruo anticipo rispetto alla scadenza, in modo da avere il tempo di risolvere eventuali carenze della propria dotazione informatica che non siano state individuate preliminarmente.

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1 Quantitativo o entità dell'appalto (punto II.1.5 del Bando di gara)

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono dettagliatamente elencate nel "Documento Preliminare alla progettazione" e di seguito riassunte:

L'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto è pari ad **€ 855.180,12** (euro ottocentocinquantacinquemilacentottanta/12) spese e oneri accessori compresi, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. Il predetto importo a base di gara è stato calcolato facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 17/06/2016.

Attesa la natura intellettuale dei servizi oggetto dell'affidamento gli oneri per la sicurezza da interferenze sono paria zero.

I lavori oggetto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria ammontano complessivamente a **€ 12.900.000,00** (euro dodicimilioninovecentomila/00)

SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

Il dettaglio è riportato nell'Allegato A

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	100.100,04
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	211.589,71
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	107.191,70
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	376.313,10
Totale prestazioni	795.194,55
Prestazioni e/o servizi integrativi	35.000,00
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	830.194,55 ^(*)

(*) Comprensivi delle seguenti prestazioni opzionali:

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	44.355,20
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	92.406,64
Totale prestazioni	136.761,84

PRESTAZIONI RISERVATE AL GEOLOGO

Il dettaglio è riportato nell'Allegato A

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	9.551,26
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	15.434,31
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	24.985,57

2.2 Classificazione dei servizi (codice CPV)

CPV: 71.34.00.00-3

Classificazione e importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi:			
ID	Grado G	Importo	Breve declaratoria
IB.04	0,55	€ 12.900.000,00	Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.

2.3 Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.2.7 del bando di gara)

Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.

I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati come segue:

<ul style="list-style-type: none">• 40 (quaranta) per progetto di fattibilità tecnica ed economia• 60 (sessanta) per progetto definitivo• 30 (trenta) per progetto esecutivo (per ciascuno stralcio)
--

giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'amministrazione committente, decorrenti dalla dall'ordine scritto della società committente, per ciascun stralcio. In relazione a particolari

difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, l'amministrazione committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità ed il buon esito dell'incarico stesso.

La progettazione esecutiva sarà suddivisa tre o più stralci funzionali, fino ad un massimo di otto: per la realizzazione dei relativi lavori sarà effettuato un appalto separato per ciascuno stralcio.

2.4 Opzioni: SI

La Stazione Appaltante si riserva l'opzione di affidare all'appaltatore l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nel caso in cui il personale tecnico interno non abbia la possibilità assumere tali incarichi per ragioni di servizio.

La stazione appaltante, nel calcolare il valore massimo stimato dell'appalto ha ricompreso anche l'importo dei suddetti incarichi opzionali, che non costituiscono pertanto affidamento diretto ai sensi dell'art. 157 comma 1 del Codice.

2.5 Articolazione in Lotti (punto II.1.6) del bando di gara)

L'appalto non è suddiviso in lotti a causa della natura unitaria del servizio. L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto è necessaria la presentazione di un progetto unitario per l'ottenimento della variante sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Art. 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006. Solo la fase esecutiva sarà suddivisa in stralci i cui lavori saranno appaltati autonomamente ma sulla base del progetto unitario oggetto di autorizzazione.

3. CAPO 3 – BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa da introdurre nella busta telematica A è costituita da:

a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:

- l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra quelle di cui al punto 1.6.1;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
- l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.1.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione B, del DGUE)
- l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.1.1 a 3.1.6;
(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezioni A, B, C e D, del DGUE)
- l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.1.7;
(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezione D, numero 8, del DGUE)
- l'accettazione degli atti di cui al punto 3.1.8;
(condizione dichiarata alla Parte III, Sezione D, numero 9, del DGUE)

b) per ciascun operatore economico partecipante (offerente, consorziato che apporta i requisiti al consorzio, ausiliario), dichiarazioni attestanti:

- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.2.1;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)
- il possesso dei requisiti di capacità economica di cui al punto 3.2.2;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione B, del DGUE)
- il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.2.3;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, del DGUE)
- l'eventuale possesso (requisito facoltativo) dei sistemi di qualità;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione D, del DGUE)

c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.3, in quanto pertinenti.

(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 10.1.1:

- dall'operatore economico mandatario alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) c) e d), e inoltre all'appendice 5;
- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera f);
- dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).

d) la documentazione comprende altresì, la prova dell'avvenuto versamento del contributo a favore

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC), come indicato al punto 3.4.2;

- e) per ciascuna offerta presentata:** ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice:
- a) gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PASSOE»;
 - b) gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato.

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.

- 1) *Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell'operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.*
- 2) *La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.*
- 3) *L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc.).*
- 4) *Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.*

3.1 Motivi di esclusione

3.1.1 Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

- 1) Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
- 2) L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- 3) Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 4) Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 5) Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, si applicano i commi 10 e 10-bis dell'art. 80 del Codice;
- 6) Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

3.1.2 Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, prima parte, del DGUE)

Sussistenza di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

3.1.3 Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione è disposta:

- a) per i motivi di cui ai precedenti punti 3.1.1 e 3.1.2, nonché al successivo punto 3.1.5, lettera d) e lettera e), e al successivo punto 3.1.6, lettera g) e lettera m), se questi ricorrono per una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - in caso di imprenditore singolo: il titolare;
 - in caso di società semplice o di società in nome collettivo: tutti i soci;
 - in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due, tre o quattro soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento); i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
- b) per i motivi di cui al precedente punto 3.1.1, se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente alle appendici 1 e 2 del DGUE)

In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione sarà considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostative, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).

3.1.4 Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3.1.5 Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), del Codice)

- a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), d), e)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

Quanto alle condizioni di cui alle lettere c), c-bis), c-ter), d) ed e), devono essere dichiarate esplicitamente, con l'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti

3.1.6 Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice)

f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f-bis) aver presentato, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);

i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 7, del DGUE)

1. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.*
2. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:*
 - *è inferiore a 15;*
 - *compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;*
 - *è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.*
3. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.*

3.1.7 Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale un soggetto, di cui al punto 3.1.3, si trovi nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

3.1.8 Codice Etico

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)

Dichiarazione di accettazione in caso di aggiudicazione, del Codice Etico di SRT disponibile all'indirizzo web di cui al punto 1.3.

3.2 Requisiti di partecipazione

3.2.1 Idoneità professionale (articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice):

- a) iscrizione all'Ordine professionale di pertinenza, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione, in coerenza con quanto previsto al punto 1.6.2, lettera a);
- b) limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria: iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale;

Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.2.1

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)

- 1) Il requisito di cui alla lettera a) deve riferirsi ai professionisti di cui al punto 1.6.2.
- 2) Il requisito di cui alla lettera b) non è richiesto per gli offerenti professionisti individuali e per i professionisti associati (cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali").

3.2.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria (articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Non richiesti.

3.2.3 Requisiti di capacità tecnica-professionale (articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

- 1) servizi tecnici, nei limiti indicati di seguito, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo dei lavori medesimi, non inferiore a 1 volta l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nel seguito:

definizioni ex D.M. 17 giugno 2016		Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
ID	descrizione sommaria		
IB.04	Depositi e scariche senza trattamento dei rifiuti	€ 12.900.000	€ 12.900.000

- 2) Servizi tecnici (cosiddetti servizi di punta), nei limiti indicati di seguito, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del presente Documento, per un importo costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,40 volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nel seguito:

definizioni ex D.M. 17 giugno 2016		Valore delle opere	Importo complessivo minimo per i servizi di punta
ID	descrizione sommaria		
IB.04	Depositi e scariche senza trattamento dei rifiuti	€ 12.900.000	€ 5.160.000

L'operatore economico che apporta il requisito deve allegare una distinta delle informazioni necessarie,

per il singolo lavoro o per la coppia di lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all'offerente, con le seguenti precisazioni:

- a) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro:
 - l'individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
 - la descrizione sommaria con la destinazione specifica e l'ubicazione;
 - la Classificazione con lo «ID Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale pertinente di cui alle successive lettere b) e c);
 - il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui alla successiva lettera d);
 - l'operatore economico che ha svolto il servizio;
 - il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento, ai sensi della lettera e);
 - l'importo dei lavori, come individuato alla lettera f);
 - la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'operatore economico dichiarante nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi; solo tale percentuale è considerata al fine del raggiungimento del requisito;
- b) per i servizi svolti, fatto salvo quanto previsto alla lettera c):
 - a partire dal 21 dicembre 2013, sono utilizzabili lavori classificati con lo "ID Opere" di cui al punto 2.2, e i lavori della medesima Categoria aventi un grado di complessità "G" pari o superiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del d.m. 17 luglio 2016;
 - prima del 21 dicembre 2013, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti classificazioni di cui al d.m. 17 luglio 2016;
- c) a completamento, integrazione e parziale deroga rispetto a quanto previsto alla lettera b), in ragione dell'applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi o estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei, anche in parziale distonia con quanto previsto alla precedente lettera b), visto il par. V delle "*Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", considerato che si tratta di "impianti", sono utilizzabili i lavori aventi un grado di complessità superiore esclusivamente se riguardanti opere impiantistiche con la medesima destinazione funzionale. In caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.
- d) I lavori utilizzabili sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice; tuttavia un lavoro non può essere utilizzato più di una volta se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi;
- e) i lavori utilizzabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili nel periodo di riferimento;
- f) l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è:
 - quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l'importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
 - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
 - quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
 - quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
- g) il requisito di cui al punto 2) può essere raggiunto anche con un solo lavoro, purché indivisibile e imputabile all'offerente se singolo o ad un solo operatore economico in caso di offerente raggruppato;

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.2.3, punti 1) e 2)
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

- Si raccomanda di dichiarare i soli lavori necessari a soddisfare il requisito; si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere lavori che risultano superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla.
 - I requisiti sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso.
- 3) personale tecnico medio annuo utilizzato nei migliori 3 (tre) anni tra gli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al numero stimato necessario per l'espletamento dei servizi da affidare, individuato al punto III.1.3), lettera c), del bando di gara:

Numero personale tecnico necessario all'espletamento dei servizi:	6	Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico:	6
---	---	--	---

All'interno del personale tecnico sopra indicato dovranno essere indicati i nominativi delle seguenti figure professionali:

- Un Ingegnere responsabile dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche (art. 24, comma 5, secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016);
- un soggetto abilitato alla redazione della relazione di indagine archeologica (Architetto o equipollente);
- un Geologo per la redazione della relazione geologica;
- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. n. 81 del 2008.
- un soggetto iscritto nell'elenco dei professionisti anti-incendio (legge n. 818 del 1984 s.m.i.)

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto.

Ai fini del presente requisito:

per personale tecnico utilizzato si intendono:

- il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti "studi associati");
- i soci in caso di società di persone e i soci professionisti attivi in caso di società di capitali o di società cooperative;
- i dipendenti a tempo pieno e, in relazione alla percentuale di attività rispetto al tempo pieno, i dipendenti a tempo ridotto o parziale;
- i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino i progetti, o firmino i rapporti di verifica del progetto, o facciano parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi i titolari di prestazioni occasionali, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base almeno annua, solo se con contratti stipulati prima del 24 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come parzialmente annullato dalla Corte Costituzionale, con sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;

Il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:

- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della

- stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
 - sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno dei periodi utili costituiti dai tre anni utili;
 - dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
 - dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3.
- Si raccomanda di dichiarare i soli servizi necessari a soddisfare il requisito; si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere servizi che risultano superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla.*
- *I requisiti sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso.*

3.3 Offerenti in Forma aggregata

3.3.1 Raggruppamenti temporanei di operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48 e 83 del Codice e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.P.R. n. 207 del 2010 gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo.

Inoltre:

- a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.1.1 a 3.1.8, nonché i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.2.3;
- b) è obbligatoria indicazione dei servizi o delle parti di servizi che ciascun operatore economico intende assumere;
- c) il requisito di cui al punto 3.2.3, punto 1) deve essere posseduto dal mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante e, in ogni caso, non inferiore al 40 per cento del totale. Il requisito di cui al punto 2) può essere posseduto da qualunque raggruppato e il singolo lavoro non è frazionabile tra i diversi operatori economici raggruppati.

Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei di cui al punto 3.3.1 (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE, per l'individuazione degli operatori economici nell'appendice 5 dello stesso DGUE per la ripartizione delle prestazioni)

- *Si rammenta che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri operatori economici raggruppati. L'individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati.*
- *Costituisce eccezione alla nota n. 1 l'appendice 5 al DGUE, con la ripartizione delle prestazioni in capo a ciascun operatore economico raggruppato, che può essere presentata anche dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare la ripartizione delle prestazioni tra tutti gli operatori economici raggruppati.*

3.3.2 Reti di imprese e contratti di rete

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;
- c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
 - individuati quali esecutori delle prestazioni;
 - che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.2.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
- d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.3.1, lettera b);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di

imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.3.3 Consorzi stabili e consorzi di cooperative

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative devono indicare:

- a) il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;
- c) a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale
- d) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.1.1 a 3.1.7 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE di cui al punto 9.2.1.

3.3.4 Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento non è ammesso:
 - per i requisiti di cui al punto 3.2.1;
 - per le professionalità di cui al punto 1.6.2;
- b) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.2.3;
- c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- d) l'operatore economico ausiliario:
 - non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui ai punti da 3.1.1 a 3.1.7;
 - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
 - non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
- e) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettera c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera c).

3.4 Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa

3.4.1 Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):

È richiesta la cauzione provvisoria prevista all'art. 93 del D. Lgs 50/2016 in misura pari al 2% del prezzo a base d'asta per le sole prestazioni relative alle fasi di esecuzione.

L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale per le sole prestazioni relative alle fasi di esecuzione. La fidejussione bancaria, o la polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione rimarrà vincolata in favore della SRT S.p.A. per tutta la durata del contratto e sarà svincolata non oltre 60 giorni dopo la scadenza del contratto stesso, dietro esplicita autorizzazione della SRT S.p.A. e salvo che non vengano evidenziati motivi ostativi. Detta cauzione, posta a garanzia degli obblighi assunti, copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento (incluso il trattamento economico del personale dipendente ed i

connessi oneri contributivi) e potrà essere costituita da denaro contante, ovvero da titoli di Stato, ovvero con prestazione di idonea fideiussione, bancaria o assicurativa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

All'importo della cauzione definitiva e del suo eventuale rinnovo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs.18/4/2016, n.50.

3.4.2 Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

- a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, per l'importo di € 80,00;
- b) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa.
- c) In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, in applicazione dei principi ricavabili dalla Sentenza Tar Lazio (sezione III-bis) n. 11031 del 6 novembre 2017.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

3.4.3 Sopralluogo assistito e attestato

Non è richiesto il sopralluogo sui luoghi, assistito e attestato dalla Stazione appaltante.

4. CAPO 4 – BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA

4.1 Offerta tecnica (Peso complessivo 70)

4.1.1 Offerta tecnica (Peso 70)

Nell'apposito step "offerta tecnica" sulla Piattaforma, il concorrente, dovrà caricare la propria offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui al Punto II.2.5), del Bando di gara, come meglio specificato nel seguito. Gli elementi di valutazione sono i seguenti:

<i>Criteria</i>	<i>Nome</i>	<i>Ponderazione</i>
Qualità	1) Capacità di realizzare la prestazione (adeguatezza dell'offerta) desunta da un progetto dell'operatore economico analogo a quello in gara: configurazioni e soluzioni ingegneristiche, soluzioni adottate in relazione all'aspetto ambientale, analogia con l'intervento oggetto della prestazione, leggibilità e completezza della rappresentazione.	40
Qualità	2) Relazione tecnica illustrativa (caratteristiche metodologiche del servizio) - illustrazione delle attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione: tematiche che a parere del concorrente caratterizzano i servizi e perseguimento degli obiettivi dell'intervento, adeguatezza attività da svolgere, interazione con Stazione appaltante e con terzi, monitoraggio delle prestazioni, organizzazione del servizio sotto il profilo professionale, presenza attiva di uno o più giovani professionisti.	22
Qualità	3) Certificazione ISO 9001	2
Qualità	4) Certificazione ISO 14001 o EMAS	2
Qualità	5) Certificazione OHSAS 18001 o ISO 45001	2
Qualità	6) Certificazione ISO 37001	2

In considerazione della natura della Stazione Appaltante, gestore pubblico di impianti di trattamento

rifiuti, del potenziale impatto ambientale legato alla gestione degli impianti e della preminente rilevanza che SRT S.p.A. assegna alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, si è ritenuto indispensabile attribuire un valore in termini di offerta tecnica al possesso di sistemi di gestione della qualità e ambientale, della sicurezza sul lavoro e di prevenzione dei reati, non in quanto elementi soggettivi del concorrente, ma in qualità di effettivi indicatori della modalità di realizzazione del servizio

a) fermi restando i criteri e le modalità di valutazione di cui al punto 6.1.1, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell'Offerta tecnica, gli elementi di valutazione di cui devono avere o, a seconda delle condizioni e della sensibilità dell'offerente, possono avere, i seguenti contenuti:

1) quanto all'elemento numero 1:

- una documentazione grafica (per grafica si intende elaborazione con disegni tecnici, con fotografie, con fotorendering o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'offerente, anche combinate tra di loro), di un intervento analogo a quello oggetto delle prestazioni in gara, che l'offerente ritenga maggiormente significativo per contenuto, qualità e affidabilità progettuale, sotto i diversi profili degli elementi che lo compongono;
- una relazione descrittiva dell'intervento che illustri, a titolo di spiegazione o approfondimento, le rappresentazioni grafiche, con l'indicazione dei servizi svolti effettivamente tra quelli di cui all'articolo 157 del Codice (livello o livelli di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza);
- l'analogia della progettazione illustrata con l'intervento oggetto dell'affidamento è costituita dalla riconducibilità oggettiva alla Classificazione di cui al punto 2.2 integrata dal punto 3.2.3 lettera c);
- la progettazione relativa all'intervento non ha limiti di tempo relativamente all'epoca di svolgimento, non è necessariamente un servizio dichiarato ai fini del possesso dei requisiti di cui al punto 3.2.3;
- la progettazione relativa all'intervento illustrato deve essere stata effettuata dall'offerente;

2) quanto all'elemento numero 2:

- il contenuto della relazione è lasciato all'autonomia dell'offerente, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, le modalità con le quali intende affrontare e svolgere le diverse prestazioni da affidare e i diversi adempimenti che le caratterizzano;
- la relazione deve essere distinta per capitoli o paragrafi separati per ciascun aspetto che si intenda illustrare;
- le eventuali tematiche sviluppate che abbiano un contenuto tecnico progettuale o pre-progettuale che influiscono significativamente sui costi di realizzazione devono essere corredate, a pena di ridotta rilevanza sotto il profilo della valutazione, da una sintesi tecnico-economica che ne dimostri la sostenibilità economica rispetto alla stima dei lavori da progettare e individuata al punto 2.2, e non richieda uno specifico incremento delle risorse disponibili;
- l'illustrazione dell'organizzazione del servizio può essere integrata in forma sintetica dai profili professionali e curricolari dei soggetti (persone fisiche) che si intendono impiegare nello svolgimento dei servizi, il loro grado o livello di impiego o di impegno nei servizi da affidare, purché siano nella disponibilità dell'offerente secondo quanto dichiarato nella documentazione amministrativa;

b) l'offerta tecnica deve essere costituita come segue:

1) quanto all'elemento numero 1:

- per la documentazione grafica, un numero massimo di 4 (quattro) schede in formato A3, oppure di 8 (otto) schede in formato A4, su una sola facciata; è ammessa la combinazione tra i due formati nella sostanziale invarianza della superficie complessiva delle schede ed in aggiunta alle schede è consentita la presentazione di una tavola in formato massimo A0;
- per la relazione descrittiva dell'intervento, un numero massimo di 10 (dieci) cartelle;

2) quanto all'elemento numero 2:

- per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica, un numero massimo di 1 (una)

- scheda in formato A3, oppure di 2 (due) schede in formato A4, su una sola facciata;
- per la relazione tecnica illustrativa un numero massimo di 15 (quindici) cartelle;
- il numero delle schede e delle cartelle di cui alla lettera b), costituisce forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta tecnica;
- all'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 8.4.2.
- 3) quanto agli elementi numero 3, 4, 5 e 6:
- il concorrente dovrà presentare copia di ciascuna certificazione, in corso di validità, relativa all'attività coerente con il servizio da affidare; in caso di raggruppamento è necessario e sufficiente che la certificazione sia posseduta dalla mandataria. Le certificazioni dovranno essere relative ad attività coerenti con gli incarichi da affidare.

4.1.2 Condizioni dell'Offerta tecnica

- a) in merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:
- deve essere sottoscritta dall'offerente;
 - le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in copia semplice;
 - in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;
- b) dall'Offerta Tecnica **non deve risultare, a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica di cui al punto 5.1;
- c) l'Offerta Tecnica non può:
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca.

5. CAPO 5 – BUSTA TELEMATICA C - OFFERTA ECONOMICA

5.1 Offerta economica (Peso complessivo 30)

5.1.1 Offerta economica - prezzo (Peso 30)

Nell'apposito step "offerta economica" sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà caricare la propria offerta economica firmata digitalmente compilando il modello fac simile messo a disposizione dalla stazione appaltante e contenente i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale (in cifre e in lettere) da applicarsi al corrispettivo a base di gara secondo le modalità di cui al successivo punto 6.2.
- In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento.
- Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.
- In caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà ritenuto valido quello espresso in lettere.
- b) l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quale componente interna dell'offerta;
- c) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice:
- c.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
- c.2) deve contenere l'impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa;

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.

6. CAPO 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs 18/4/2016, n. 50, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al punto 4.1.1 con le specificazioni di cui ai successivi punti da 6.1.1 a 6.2.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

6.1 Valutazione della «Offerta Tecnica»

6.1.1 Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al punto II.2.5) del bando di gara, in base alla documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica contenuta nella Busta B – Busta dell'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1.1. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
 - maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 4.1.1;
 - maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
 - maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche;
- a) fermo restando quanto previsto in precedenza, l'attribuzione delle preferenze è basata in via principale sui seguenti criteri di valutazione:

1) quanto all'elemento numero 1:

- 1.a) le più pregiate, innovative e performanti soluzioni ingegneristiche, con riferimento alla tipologia dell'intervento progettato e illustrato;
- 1.b) la più apprezzabili soluzioni dell'intervento progettato in relazione al contesto e all'aspetto ambientale inteso come inserimento ambientale, anche come rapporto funzionale con il contesto;
- 1.c) il maggior grado di analogia con i lavori oggetto dei servizi in affidamento, con preferenza per quella maggiormente aderente a quella specifica attribuita al punto 2.2 e il maggior grado di analogia con l'attività e le prestazioni oggetto dell'affidamento, individuate al punto 2.1, ovvero l'aver svolto interamente tutte le prestazioni di cui al predetto punto 2.1, oppure, in via graduata, gli altri livelli di progettazione, la direzione lavori o il coordinamento per la sicurezza;
- 1.d) la miglior leggibilità e completezza delle rappresentazioni, in relazione al più elevato grado di comprensibilità per professionisti investiti per la prima volta dei contenuti degli elaborati presentati dagli offerenti, quali sono i componenti della Commissione giudicatrice;

2) quanto all'elemento numero 2:

- 2.a) la più completa e adeguata individuazione delle tematiche che caratterizzano i servizi da affidare e, conseguentemente, la eventuale soluzione o le eventuali modalità di soluzione delle stesse, autonomamente illustrate dall'offerente, secondo la propria sensibilità e professionalità; le più efficienti metodologie per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, autonomamente illustrate dall'offerente, secondo la propria sensibilità e professionalità, in combinato con la dimostrazione della loro sostenibilità economica rispetto alle previsioni intesa come sufficienza delle risorse disponibili;
- 2.b) il più elevato grado di adeguatezza delle attività da svolgere, anche con riferimento alle specifiche professionalità e capacità professionali dei soggetti da impiegare;
- 2.c) le più efficienti modalità di gestione dei rapporti con i soggetti competenti della Stazione

appaltante e con terzi coinvolti o interessati a qualunque titolo all'intervento, comprese le autorità titolari di poteri di emissione di atti di assenso comunque denominati, anche tramite sistemi di "Building Information Modeling";

- 2.d) le più efficienti modalità di monitoraggio e controllo delle prestazioni da svolgere, del loro grado di avanzamento, del rispetto delle tempistiche;
- 2.e) la più affidabile organizzazione dei servizi da svolgere, sotto il profilo delle migliori professionalità messe a disposizione e del loro grado o livello di impiego e impegno nello svolgimento delle prestazioni;
- 2.f) la presenza di uno o più giovani professionisti, con immedesimazione organica come definita al punto 1.4.2, lettera d), intesi come professionisti con laurea magistrale iscritti ad uno degli Ordini di cui al punto 3.2.1, lettera a), abilitati da meno di 5 (cinque) anni dalla data del presente Documento; non rileva la presenza di giovani professionisti eccedenti il primo; rileva il grado di coinvolgimento dei giovani professionisti nello svolgimento delle prestazioni da affidare;
- b) ai fini dell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'Offerta tecnica che:
- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
 - non siano riferiti ad alcuno degli elementi di cui al punto 4.1.1, a prescindere dal loro valore intrinseco;
- c) a ciascun singolo elemento che compone l'elemento di valutazione, è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie», confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per elemento di valutazione, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:
- 6 in caso di preferenza massima,
 - 5 in caso di preferenza grande,
 - 4 in caso di preferenza media,
 - 3 in caso di preferenza piccola,
 - 2 in caso di preferenza minima;
 - in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto;
- se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- d) per ciascun singolo elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

dove:	$V(a)_i = P_i / P_{max}$
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;
P_i	è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento dell'offerta in esame;
P_{max}	è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento tra tutte le offerte;

- e) a ciascun singolo elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il per il peso previsto all'articolo 4.1.1;
- f) se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto al punto 4.1.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi degli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello); la predetta riparametrazione non rileva ai fini del calcolo dell'eventuale anomalia ai sensi del punto 7.9, lettera a);
- g) all'Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono.

6.1.2 Determinazione del valore della «Offerta Tecnica»

- a) se l'Offerta tecnica, dopo l'eventuale riparametrazione di primo livello di cui al precedente punto 6.1.1, lettera f), non ottiene un punteggio pari o superiore a 20 (sull'intero di 70) l'offerta è esclusa e non si procede all'apertura della Busta C - Busta dell'Offerta economica.
- b) non è prevista alcuna riparametrazione finale dell'Offerta tecnica (cosiddetta riparametrazione di secondo livello), intesa come operazione che porta a 70 punti l'Offerta tecnica migliore che non abbia raggiunto tale punteggio, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla eterogeneità dei singoli elementi di valutazione.

6.2 Criteri di valutazione della «Offerta Economica»

Criterio di valutazione dell'elemento Prezzo:

- a) l'elemento Prezzo (ribasso sul prezzo) di cui al punto II.2.6) del bando di gara, è costituito dal ribasso percentuale unico sui corrispettivi di cui al punto 2.1, espresso con le modalità di cui al punto 5.1.1;
- b) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:
 - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie, corretto con il **coefficiente di rettifica «X»** nella misura di 0,90;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando le seguenti formule:

	per $A_i \leq A_{soglia}$ allora $C_i = X * A_i / A_{soglia}$
	per $A_i > A_{soglia}$ allora $C_i = X * + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$
dove:	
C_i	è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;
A_i	è il ribasso offerto dal singolo concorrente;
A_{soglia}	è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi sul prezzo) dei concorrenti;
A_{max}	è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti;

7. CAPO 7 - FASE DI GARA

7.1 Ammissione

7.1.1 Disciplina generale delle sedute:

La gara si svolgerà in forma telematica ex art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 mediante accesso alla piattaforma e-procurement <https://srtspa.acquistitelematici.it>.

I documenti amministrativi devono essere inseriti a sistema **entro e non oltre il termine indicato al punto IV.2.2) del bando di gara**, pena la non ammissione alla procedura.

I documenti dell'offerta tecnica e di quella economica dovranno essere marcati mediante generazione dell'impronta digitale entro e non oltre il termine indicato al punto IV.2.2) del bando di gara, pena la non ammissione alla procedura, ed inoltrati alla S. A., a pena di esclusione, entro la finestra

temporale che verrà comunicata contestualmente alla comunicazione della conferma di partecipazione (in ogni caso successivamente alla data di cui al punto IV.2.2) del bando di gara).

I documenti di offerta tecnica ed economica **devono essere firmati digitalmente**. La S. A. verificherà, **a pena di esclusione**, la corrispondenza dell'impronta digitale dei documenti di offerta trasmessi con quella assegnata dal sistema in fase di conferma di partecipazione.

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima del termine di scadenza, a questo punto il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative.

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine indicato al punto IV.2.2) del Bando di gara, anche per causa non imputabile al Concorrente.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura come previsto dall'art. 79, comma 5-bis del Codice.

Si suggerisce di evitare la trasmissione dei documenti nell'imminenza della scadenza dei termini, visto il possibile contemporaneo accesso di numerosi concorrenti.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al Sistema o che impediscano di formulare l'offerta.

Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i seguenti form on line:
 - Anagrafica
 - Legale rappresentante
 - Forma di partecipazione
- Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara".
- Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;
- Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell'apposito spazio previsto.
- I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema.

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. **Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta.**

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta. Il manuale di riferimento "Gara telematica – guida alla partecipazione ad una gara con finestra temporale" è disponibile nella sezione MANUALI – GUIDE della propria area riservata. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore mediante firma digitale.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti inerenti la "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 12 mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

- a. Poiché nelle gare telematiche è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l'obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica; la stazione appaltante si riserva di comunicare in tempo reale ai concorrenti collegati mediante il sistema telematico l'esito delle varie fasi di gara;
- b. le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- c. in tutti i casi di sospensione di una seduta, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al punto 10.2.1;

7.1.2 Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste telematiche delle Offerte, gli offerenti:

- in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48,

comma 7, primo periodo, del Codice;

- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento che per l'operatore economico ausiliario, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

7.1.3 Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara e dal presente Documento. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della Busta telematica della Offerta Tecnica, gli offerenti:

- a) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
- b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- c) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza il concorso di nuovi operatori economici;

7.2 Soccorso istruttorio

7.2.1 Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- f) ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere;

- g) ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione;
- h) in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura;
- i) al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- j) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta.

7.3 Conclusione della fase di ammissione

7.3.1 Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 7.2.1, lettera g);
- b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;

7.3.2 Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

7.4 Contenuto della BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Concorrente debitamente registrato al Sistema accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Partecipazione" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <https://srt.acquistitelematici.it/>.

Nell'apposito step "Documenti amministrativi", nell'area di partecipazione alla gara, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa. Devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla stazione appaltante sulla piattaforma informatica di e-procurement <https://srtspa.acquistitelematici.it> e sul profilo di committente, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.

Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Il DGUE è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico: nel primo quadro l'individuazione e la forma giuridica tra quelle di cui alle lettere dalla a) alla f), inoltre, nel secondo quadro:

- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b);

- Lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);
- nell'ultimo riquadro: l'individuazione del lotto o dei lotti per i quali si partecipa e si presenta offerta.

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.1.3;

(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1)

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

Sezione D. subappalto ammesso ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.1.1. a 3.1.7).

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.1.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.1.3; inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.1.3, lettera b);

(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.1.4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.1.5, lettera a);
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.1.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.1.5, lettera c), c-bis), c-ter) e c-quater), con informazioni su tali illeciti;

(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);

- conflitti di interesse di cui al punto 3.1.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.1.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.1.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;

(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.1.2;
- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.1.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.1.6, lettera g);
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.1.6, lettera h);
- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.1.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;

- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.1.6, lettera l);
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.1.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.1.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.1.3, lettera a);
(*in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4*);
- impegno al rispetto degli atti di cui al punto 3.1.8, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.2)

Sezione A. Idoneità:

- a) iscrizione all'Ordine professionale di pertinenza, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione, in coerenza con quanto previsto al punto 1.6.2, lettera a); in ogni caso almeno:

Professionalità obbligatorie

- Ingegnere
 - Architetto o equipollente
 - Geologo
 - Soggetto iscritto nell'elenco ex legge n. 818 del 1984 s.m.i.
 - Soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008
- b) limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria: iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale;

Sezione B. Capacità economica e finanziaria: non richiesta.

Sezione C. Capacità tecniche e professionali (come richieste al punto 3.2.3):

- al numero 1): totale dei lavori per i quali sono stati svolti servizi tecnici di cui al punto 3.2.3) numero 1);
- al numero 2): somma di non più di due lavori per i quali sono stati svolti i servizi (cosiddetti «servizi di punta») di cui al punto 3.2.3) numero 2);
(*l'individuazione di dettaglio dei lavori è riportata nell'appendice 6 del DGUE*);
- al numero 3): unità di personale tecnico utilizzato in precedenza;
- al numero 4): professionisti di cui l'operatore economico dispone (come richiesta al punto 1.6.2), con relative iscrizioni professionali; la data di abilitazione è necessaria solo per i professionisti iscritti ai relativi Ordini e abilitati da meno di 5 anni;
- ai numeri 5) e 6): individuazione delle professionalità particolari richieste.

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità ai soli fini delle riduzioni di cui all'art. 103, D. Lgs. 50/2016 (eventuale): sistema qualità, e norme di gestione ambientale, in corso di validità.

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime né i rispettivi documenti di riconoscimento.

7.4.1 Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

- in caso di raggruppamento temporaneo, il mandatario deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;
- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione fino a 4 soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali devono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; di norma gli spazi sono sufficienti o sovrabbondanti (ad esempio per il libero professionista singolo, basterà il primo quadro); in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere la loro individuazione nell'appendice 1.

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorzio bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.1.4;

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

--- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;

--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Parte IV. Criteri di selezione

Sezione A. L'iscrizione alla C.C.I.A.A. è richiesta solo agli operatori economici organizzati in forma societaria.

Sezione B. Capacità economica e finanziaria: non richiesta.

Sezione C. Lavori per i quali sono stati svolti i servizi nel periodo utile precedente:

i lavori utili sono quelli per i quali i servizi sono stati svolti nel periodo temporale indicato; per il numero 2 (servizi di punta) il requisito deve essere raggiunto sommando non più di due lavori (per ciascuna Classificazione di lavori) ed in caso di raggruppamento temporaneo, il singolo lavoro deve essere apportato da un solo operatore economico e non può essere frazionato tra più operatori del raggruppamento;
(in caso di raggruppamento temporaneo, ciascun operatore economico raggruppato deve dichiarare solo i requisiti che possiede in proprio).

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avvalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

Appendici integranti il DGUE:

(da utilizzare solo in quanto le notizie richieste non siano già contenute nella parte ordinaria del DGUE o non siano replicabili a sufficienza; le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate)

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli

- riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
3. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
 4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
 5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico) di cui all'appendice 5.
 - 6 Individuazione dettagliata dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi; vanno individuati solo i lavori appartenenti alle Classificazioni di cui al punto 3.2.3, che hanno concorso al requisito dichiarato alla Parte IV, Sezione C, numeri 1) e 2); ogni operatore deve dichiarare i propri lavori.

7.5 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

7.5.1 Codice Etico

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 9, del DGUE)

Dichiarazione di accettazione del Codice Etico di SRT disponibile all'indirizzo web di cui al punto 1.3.

7.5.2 Documentazione a corredo:

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura;
- PASSOE;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- iscrizione alla WHITE LIST in essere o in fase di rinnovo (se disponibile);
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

7.6 Svolgimento operazioni di gara telematica: apertura della busta telematica A – verifica documentazione amministrativa

La prima seduta avrà luogo, come da indicazioni prescritte al punto IV.2.7) del Bando di gara, presso la sede degli uffici di SRT S.p.A., come indicato al precedente punto 1.3, lett. a).

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta, a verificare il corretto e tempestivo invio della documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata in via telematica.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

7.7 Contenuto e gestione della BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA

7.7.1 Apertura della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice oppure, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice, il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 10.2.1, lettera d):

- a) procede all'apertura delle Buste dell'Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) dichiara chiusa la seduta.

7.7.2 Esame di merito della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a. in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste telematiche dell'Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al punto 6.1.1;
- b. può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

7.7.3 Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'Offerta tecnica, le offerte:

- a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente;
- b) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
- c) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;
- d) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- e) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- f) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo.

7.7.4 Conclusione dell'esame della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b) a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche;
- d) ad escludere le offerte che non ottengono il punteggio minimo di cui al punto 6.1.2 lettera a);
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati.

7.8 Contenuto e gestione della BUSTA TELEMATICA C - OFFERTA ECONOMICA

7.8.1 Apertura della «Offerta economica»

Il seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento o dal dirigente competente, procede immediatamente all'apertura della busta telematica dell'Offerta economica e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione della offerta;
- c) alla lettura della misura percentuale della offerta, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- d) ad accertare la presenza, a corredo dell'offerta economica, dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente e dei costi della manodopera di cui al punto 5.1.1, lettera b), ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice;
- e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 7.8.2.

7.8.2 Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
- e) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente e dei costi della manodopera, previsti dall'articolo 95, comma 10, del Codice; **si precisa che la mancata indicazione costituisce irrimediabile causa di esclusione**, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corti di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15 come richiamata dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 luglio 2016, n. 19.

7.8.3 Formazione della graduatoria provvisoria

Senza soluzione di continuità, si procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche con il punteggio dell'Offerta Economica;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);

7.9 Offerte anomale o anormalmente basse

Poiché il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte:

- a) che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al precedente periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
- b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante.
- c) Se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
 - è formulata proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente, che ha presentato la migliore offerta, risultato primo nella graduatoria; la seduta è dichiarata pertanto chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti;
 - rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 8.2.1 a 8.2.3.
- d) Se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria; la seduta è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.
- e) Se per ragioni oggettive, quali la sostanziale parità o modestissima differenza tra l'Offerta economica della maggior parte degli offerenti, in combinazione con non sostanziali aggravii di costi

causati dall'Offerta tecnica dell'offerente risultato primo in graduatoria, si possa ritenere che il verificarsi della condizione di cui alla lettera a) sia di natura meramente formale e pertanto inidonea quale indice sintomatico di anomalia, la verifica delle giustificazioni può essere omessa e formulata la proposta di aggiudicazione senza procedere alla verifica di congruità.

Non verrà effettuata l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale.

8. CAPO 8 - AGGIUDICAZIONE

8.1 Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute;
- c) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 8.2.1 a 8.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- d) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

8.2 Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

8.2.1 Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 7.9, lettera a) o lettera b), per la verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, corredate da un eventuale proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

8.2.2 Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in seduta riservata

- a) contemporaneamente per più d'una delle migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 8.2.3;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, eventualmente ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- e) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
- f) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente se:
--- non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
--- non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);
- g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 97, comma 5, del Codice.

- h) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

8.2.3 Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
- a.1) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
 - a.2) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse:
- b.1) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammesse le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d'opera del subappaltatore;
 - b.2) basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredate da adeguate giustificazioni;
 - b.3) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale,
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
- c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione dell'eventuale piano di sicurezza e coordinamento o nel DUVRI;
 - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione centrale dell'operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);
 - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso delle fatturazioni dei corrispettivi;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
 - d.4) utile d'impresa;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'operatore

- economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
- e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
 - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;

8.3 Adempimenti preliminari all'aggiudicazione

8.3.1 Proposta di aggiudicazione

- a) la proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dei punti da 8.2.1 a 8.2.3, nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al punto 7.9;
- b) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera c);
- c) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

8.3.2 Verifica dei requisiti

Con tempestività e comunque prima dell'aggiudicazione di cui al punto 8.4.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 8.3.1, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice, come segue:

- a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui all'articolo 10.2.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
- b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 8.4.3, lettera b);
- e) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
- f) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
- g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

8.4 Aggiudicazione

8.4.1 Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 8.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 8.3.2.

8.4.2 Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

Resta fermo che:

- a) l'Offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto disciplinare di incarico e confluisce nel Contratto disciplinare di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.

8.4.3 Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 8.3.2, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, o una violazione irrimediabile in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

9. CAPO 9 - STIPULA DEL CONTRATTO

9.1 Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) per i contratti di importo netto inferiore a 150.000,00 euro, della presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prodotta dall'aggiudicatario.
- d) per i contratti di importo netto pari o superiore a 150.000,00 euro, della positiva verifica in materia antimafia mediante l'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

9.2 Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

- b) a depositare presso la Stazione appaltante:
 - una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, per un massimale garantito non inferiore a euro 1.000.000,00 euro;
 - la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice;
 - il mancato deposito può comportare la revoca dell'aggiudicazione e, in ogni caso, preclude la stipula del contratto;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede a richiedere all'aggiudicatario revocato il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

10.1 Gestione della documentazione

10.1.1 Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

- a) fermo restando quanto previsto al Capo 3, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 10.2 che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;
- c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituito da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.

10.2 Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione, sopralluogo

10.2.1 Comunicazioni agli operatori economici:

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Salvo quanto sopra disposto, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato al punto I.1 del bando di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente

la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante pubblicazione sul profilo del committente di cui al punto 1.3 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
- b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei seguenti casi:
 - comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
 - risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
 - ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice, per mancanza dei requisiti o per ogni altra causa imputabile all'operatore economico;
- c) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:
 - eventuale soccorso istruttorio;
 - altre comunicazioni personali;
- d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

10.2.2 Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

Fermi restando i limiti di cui al punto 10.2.3:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:
 - le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
 - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
- b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere recapitate a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo di cui al punto 1.1) del bando di gara o mediante il sistema informatico messo a disposizione dalla stazione appaltante;
- c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:
 - consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando, del Disciplinare di gara o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
 - prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- d) il presente Documento e il DGUE di cui al punto 7.4, lett. a), sono disponibili sul profilo del committente di cui al punto 1.3.

10.2.3 Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) agli offerenti esclusi o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti;
- b) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.
- c) l'accesso all'offerta tecnica è ammesso solo ove emerga una concreta necessità da parte del richiedente. In conformità con la sentenza n. 64 della V Sez. del Consiglio di Stato, datata 7 gennaio 2020, la possibilità di ottenere l'ostensione dell'offerta tecnica nell'ambito del procedimento d'appalto richiede come presupposto legittimante l'esigenza di difesa in giudizio del concorrente.

10.2.4 Sopralluogo in sito

Non è richiesto il sopralluogo in sito, assistito e attestato dalla Stazione appaltante.

L'offerente deve comunque avere idonea conoscenza dei luoghi e può effettuare il sopralluogo in sito e la visita dei luoghi, sotto la propria responsabilità, previo appuntamento con in RUP in caso di visita all'interno del sito di SRT; in ogni caso trova applicazione la disposizione di cui al punto 1.5.2.

11. CAPO 11 - DISPOSIZIONI FINALI

11.1 Controversie

11.1.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte, sede di Torino, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla data di pubblicazione del bando di gara di cui al punto 1.5.1, lettera b), per cause che ostanto alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
 - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

11.1.2 Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

11.1.3 Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6, della stessa norma, in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già

offerte dall'aggiudicatario originario.

11.2 Altre disposizioni e informazioni

11.2.1 Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

11.2.2 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) Il Titolare del Trattamento è SRT S.p.A. – Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 Novi Ligure (AL) Tel. 0143744516 – e-mail: srtspa@srtspa.it.
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto delle normative e dei criteri contenuti nel GDPR.
- c) Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della Normativa Applicabile in particolare in materia di riservatezza e sicurezza, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell'art 5 par. 1 lett. F del del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti dell'interessato.
- d) Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare del trattamento e dai Responsabili nominati dal Titolare ai sensi art. 28 GDPR.
- e) Il trattamento dei dati personali è autorizzato ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e.i., con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e).
- f) I dati personali conferiti sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara. Un eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati comporterebbe l'impossibilità di partecipare alla gara stessa.
- g) I dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso.
- h) Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 – diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), l'interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo e-mail, specificando l'oggetto della sua richiesta ed il diritto che intende esercitare.

11.2.3 Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:

- a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);
- b) il regolamento, come definito al punto 1.4.1, lettera b);
- c) il DGUE di cui al punto 7.4, lett. b), allegato del presente Documento;
- d) gli atti di cui al punto 1.5.3.

11.2.4 Divieti legali conseguenti all'aggiudicazione

Ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del Codice, all'appalto o alla concessione dei lavori progettati e agli eventuali subappalti o cottimi, non possono partecipare l'aggiudicatario né gli operatori economici controllati, controllanti o collegati all'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né i suoi dipendenti o i suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico.

Le preclusioni e i divieti che precedono non si applicano se i soggetti interessati dimostrano che l'esperienza acquisita nell'espletamento dell'incarico di cui al presente procedimento non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori o se le condizioni di incompatibilità sono rimosse tempestivamente.

11.2.5 Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative,

risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di limitare, ridurre o azzerare in tutto o in parte le prestazioni da affidare di cui all'articolo 2.1;
- c) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

Novi Ligure Lì 05/01/2021

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Ezio Bailo

Allegati:

Modelli per la partecipazione (articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)

- DGUE (documento unico di gara per operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari);
- Modello di Offerta economica (nell'ambito dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo)

Bozza di contratto

Documento preliminare alla progettazione

Stima dei compensi

Bando